



**Notaio
Federico Tortora**

**STATUTO FONDAZIONE
FONDAZIONE GIOVANNI BELFANTI
ETS**

Riferimenti storici

La Fondazione G. Belfanti trae origine dal nobile gesto dell'ostigliese Giovanni Belfanti (1786 - 1875) che, con generoso senso civico, nel 1874 dispose in lascito testamentario di destinare alla sua morte la prevalente parte delle sue sostanze alla realizzazione di un Istituto di Ricovero per i poveri del Comune di Ostiglia, allo scopo di fornire loro vitto, alloggio, vestiario ed assistenza, rimediando così al forte accattonaggio dell'epoca. La Fondazione inizia ufficialmente la sua attività il 17 gennaio 1887 in un edificio attiguo al Civico Ospedale e all'Istituto Pro Infanzia. Il 13 luglio 1944, a seguito di incursione aerea la Casa di Riposo rimase pressoché distrutta: parecchie le vittime Ospiti dell'Istituto. A guerra ultimata, con il contributo dello Stato, la Casa di Riposo fu ristrutturata. A fine 1970 la Casa di Riposo fu trasferita nella sede ex istituto Opera Pia Infanzia Abbandonata sita in via Bonazzi ove tuttora opera. Da Ente Morale fu trasformata in IPAB - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, e quindi a seguito delle normative della legge regionale n. 1/2003, fu trasformata in Fondazione. L'assunzione del carattere privatistico ha rappresentato un importante momento di stimolo al miglioramento gestionale non tralasciando la missione propria della Fondazione. Si sono sviluppate conoscenze e competenze specifiche accompagnate anche da fondamentali ed importanti interventi strutturali indispensabili per rendere la struttura sicura, accogliente ed anche accreditata definitivamente dalla Regione. La Fondazione è in possesso di autorizzazione al funzionamento definitiva, con delibera del direttore generale dell'ASL di Mantova n. 92 del 02/02/2009 per complessivi n. 38 posti letto di cui n. 35 accreditati ed a contratto e n. 3 autorizzati. Secondo i fini istituzionali ed in osservanza delle leggi nazionali e regionali, accoglie i cittadini ultrasessantacinquenni, che necessitano di ospitalità in Casa di Riposo sia in forma definitiva che temporanea. Agli Ospiti in condizioni fisiche e psichiche di non autosufficienza, incapaci di autogestirsi, viene fornita, in ambiente decoroso, assistenza medica, infermieristica, fisioterapica, oltre alle prestazioni assistenziali, animative ed alberghiere finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari. La struttura opera nel rispetto dei diritti fondamentali dell'Ospite sui quali si ispirano le attività quotidiane. Ogni singola azione, soprattutto ogni futuro cambiamento, dovrà essere considerato prioritario e da realizzarsi nella misura in cui riesca a rendere più certi e applicabili secondo i seguenti concetti:

1. "DIRITTO DI SCELTA" Le residenze per anziani, nel rispet-

ALL. C) ALL'ATTO
IL N. REP.50229
IL N. RAC.23482

to della legislazione vigente, assicurano all'utente il diritto di scegliere tra tutte le strutture ed i servizi, secondo le proprie esigenze nonché in base al grado di autosufficienza e alla disponibilità dei posti.

2. "EGUAGLIANZA" A tutti gli Ospiti della residenza sono assicurate, in base al grado di bisogno riscontrato, opportunità di accesso ai vari servizi al fine di promuovere il loro benessere. L'uguaglianza è intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non come generica uniformità delle prestazioni. L'erogazione delle prestazioni è ispirata al principio dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini anziani senza alcuna distinzione per motivi di genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni fisiche ed economiche.

3. "IMPARZIALITA'" La residenza per anziani assicura ad ogni persona ospitata servizi e prestazioni di pari livello qualitativo, garantendo le priorità di ordine sanitario. Le regole relative ai rapporti tra utenti e servizi si ispirano ai principi di obiettività, giustizia e imparzialità così come il comportamento professionale del personale operante nelle strutture.

4. "CONTINUITA'" Le residenze per anziani garantiscono quotidianamente servizi di cura alle persone e prestazioni integrate continue. In caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio saranno attivate tempestivamente procedure atte a ridurre l'eventuale disagio. La direzione si impegna a garantire all'anziano la possibilità di essere seguito dalla stessa equipe, secondo le necessità indicate nel piano di assistenza individuale.

5. "TERRITORIALITA'" Le residenze per anziani si pongono quale vera e propria casa del cittadino anziano, favorendo legami e collegamenti con il quartiere in cui sono situate. Inoltre sostengono con varie iniziative la volontà dell'ospite di mantenere in modo continuo rapporti e relazioni con amici e parenti, con ambienti vitali del suo passato nonché con servizi e strutture di sua conoscenza.

6. "QUALITA' DELLA VITA" Le residenze per anziani si pongono quale obiettivo della propria attività, oltre l'assistenza e la cura dell'anziano, il miglioramento della qualità della sua vita, qualora le condizioni di disagio o di disabilità ne impediscano la permanenza al proprio domicilio. Per il raggiungimento di questo obiettivo la residenza si avvale ove possibile del contributo diretto e della partecipazione dell'anziano e del suo nucleo familiare.

7. "PARTECIPAZIONE" Alla persona anziana che abita nella residenza ed ai suoi familiari è riconosciuta la possibilità di partecipare al miglioramento del servizio attraverso la corretta informazione, l'espressione di pareri e la formulazione di proposte mirate al raggiungimento e al mantenimento dello stato di benessere, mediante questionari di gradimento

e moduli di reclami. La residenza, inoltre, favorisce all'interno della struttura la presenza e l'attività degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti.

8. "SUSSIDIARIETÀ E COOPERAZIONE" La residenza si pone come elemento della più generale "Rete dei Servizi", definita dal piano di Zona, partecipando con le proprie strutture e le proprie risorse professionali; favorisce la collaborazione con le organizzazioni di volontariato e gli organismi di tutela dei diritti, concordando con essi iniziative volte a migliorare la qualità della vita dell'anziano e a promuovere la solidarietà sociale. Gli accordi sono formalizzati da specifiche convenzioni che consentono ai volontari di offrire un servizio di sostegno e compagnia all'anziano, integrativo, e non sostitutivo dei compiti istituzionali e delle competenze attribuite al personale dipendente.

9. "EFFICIENZA ED EFFICACIA" I servizi e le prestazioni devono essere forniti secondo criteri d'efficienza ed efficacia mediante l'uso appropriato e senza sprechi delle risorse e l'adozione di misure idonee per soddisfare i bisogni dell'ospite e promuoverne il benessere. La residenza si impegna ad elaborare piani di miglioramento della qualità del servizio fornito e a rendere comprensibili gli obiettivi d'ogni attività e progetto verificando l'efficacia dei risultati raggiunti. La Fondazione "G. Belfanti" onlus opera in regime di accreditamento con la Regione Lombardia attraverso la ATS della Val Padana che accerta periodicamente il rispetto degli standard e ne controlla il corretto funzionamento. La Fondazione si è dotata di un Codice Etico, diffuso a tutto il personale dipendente nell'assemblea del 21/04/2010, consegnandone anche copia.

Art. 1 Denominazione e sede

La sede legale della Fondazione Giovanni Belfanti ETS, di seguito indicata come Fondazione, è nel comune di Ostiglia, provincia di Mantova, in via Bonazzi n. 24.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 2 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ; è dunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso di

beni immobili siti nel comune di Ostiglia e di beni mobili strumentali allo svolgimento dell'attività dell'Ente, relativamente ai quali è fatto obbligo agli Amministratori di provvedere alla conservazione e alla valorizzazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito altresì da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice del Terzo settore.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 3 Attività

Ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. 117/2017 la Fondazione svolge in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/1992, e alla Legge n. 112/2016, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Nel perseguire tali finalità la Fondazione intende:

- istituire e gestire servizi sociali e socio sanitari di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale per la tutela delle persone svantaggiate;
- svolgere attività di prevenzione, assistenza e cura delle persone in stato di fragilità, attraverso servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari o con altri servizi che si rendessero utili allo scopo;
- attuare interventi alberghieri socio-assistenziali, sanitari, riabilitativi e di recupero funzionale e assicurare interventi di animazione e socializzazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà tra l'altro partecipare ad associazioni, fondazioni,

enti ed istituzioni, pubbliche o private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 Mezzi per il raggiungimento degli scopi

La Fondazione provvede al raggiungimento degli scopi istituzionali con i seguenti mezzi:

1. con reddito derivante dal patrimonio;
2. con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali;
3. con i proventi di donazioni, eredità e altri atti di liberalità;
4. con i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali;
5. con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
6. con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;
7. con beni mobili ed immobili strumentali per lo svolgimento della propria attività;
8. con ogni altro tipo di entrate riconosciute dalla legge.

Art. 5 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Revisore Legale
- d) L'Organo di Controllo

Art. 6 Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati, nei suoi quattro quinti, dall'assemblea degli elettori formata da:

-il Sindaco del Comune di Ostiglia, il quale nomina due membri sulla base dei regolamenti comunali;

-il Parroco della Parrocchia "Assunzione B.V.Maria" di Ostiglia, che nomina un membro;

-la Fondazione Ing. Bentivoglio con sede in Ostiglia, Via V. Veneto n. 35, che nomina un membro.

Il quinto membro è nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente nell'ultima seduta utile prima della sua scadenza, con almeno il voto favorevole di tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nella designazione e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, le organizzazioni interessate potranno tener conto della partecipazione ad attività di volontariato o di esperienze professionali di tipo imprenditoriale e di gestione aziendale.

Le modalità di costituzione e funzionamento degli albi, la definizione dei requisiti dei candidati, nonché le modalità di nomina sono definite in apposito regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dal suo insediamento e i suoi membri rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

È prevista la gratuità della carica, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico.

In tutti i casi di sostituzione di uno o più consiglieri nel corso della permanenza in carica, i nuovi consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta il Presidente e il Vicepresidente fra i suoi membri nella prima seduta.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

Art. 7 Attribuzioni e compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.

In particolare:

1. svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone le sedute e i lavori;
2. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
3. cura e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sulla corretta gestione dei servizi della Fondazione;

4. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli enti di Terzo settore, con singoli familiari e con ogni altra organizzazione che opera nei settori di attività della Fondazione;

5. designa il Vicepresidente;

6. redige la relazione che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

7. nei casi straordinari e urgenti, il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione e degli utenti, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al provvedimento.

Art. 8 Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le priorità, emanando disposizioni di carattere generale. Verifica, inoltre, la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali:

1. nomina e revoca il Presidente;

2. nomina e revoca il Vicepresidente

3. nomina e revoca il direttore generale, esterno al consiglio;

4. approva e modifica lo Statuto e i regolamenti della Fondazione;

5. approva il budget d'esercizio e la programmazione annuale o pluriennale;

6. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale e la relazione morale e finanziaria;

7. approva le rette e le tariffe dei servizi forniti;

8. approva gli atti che in qualsiasi modo alienano, impegnano, aumentano il patrimonio e le rendite della Fondazione;

9. approva le convenzioni con enti pubblici e privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;

10. nomina, designa e revoca, propri rappresentanti presso associazioni, enti di terzo settore, federazioni, istituzioni e consulte;

11. conferisce eventuali deleghe al Presidente e ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

12. delibera circa lo scioglimento della Fondazione;

13. nomina il Revisore Legale e l'Organo di controllo;

14. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;

15. quale datore di lavoro munito di poteri direttivi, di

controllo e disciplinare, decide in merito all'assunzione di dipendenti e determina la loro retribuzione in linea con i CCNL vigenti;

16. è investito di tutti i poteri concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente, la gestione delle attività istituzionali, economiche, finanziarie e patrimoniali, necessarie alla conduzione dell'Ente e alla formazione delle rendite;

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni trimestre per verificare l'andamento della gestione.

Art. 9 Il Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 10 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno con invito sottoscritto dal Presidente, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e trasmesso ai consiglieri almeno 24 ore prima della data dell'adunanza.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio d'Amministrazione su richiesta motivata e scritta di almeno due consiglieri. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Le delibere sono adottate in via ordinaria a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. È previsto il quorum speciale del voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nel caso di delibere riguardanti l'alienazione di beni immobili, la modifica dei regolamenti per la modifica dello Statuto e la deliberazione di estinzione della Fondazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno che dovranno comunque essere verbalizzati. È ammessa la possibilità per i membri del Consiglio di Amministrazione di partecipare alle riunioni mediante collegamento da remoto. In tale evenienza i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le votazioni avvengono normalmente in modo palese. Le votazioni devono essere adottate a scrutinio segreto per le deliberazioni che riguardano la nomina del Presidente, e in generale per quelle che riguardano la nomina di rappresentanti della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad

atti o provvedimenti, concernenti interessi loro o dei parenti od affini fino al quarto grado.

I verbali delle deliberazioni sono stesi da uno dei consiglieri, o da altro collaboratore dallo stesso individuato, e sono firmati dallo stesso e dal Presidente, o dal Vicepresidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oltre all'Organo di Controllo, possono intervenire il revisore legale e i responsabili dei servizi, chiamati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Art. 11 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

2. Al Direttore è riconosciuta la funzione di capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente, attua gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione ed ha potere di spesa nei limiti delle direttive del Consiglio di Amministrazione.

3. La durata in carica è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Revisore Legale

Il Revisore legale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendo fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il revisore dura in carica tre anni rinnovabili.

Il revisore legale esercita il controllo sulla regolarità contabile della Fondazione, ai sensi delle vigenti norme civilistiche, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche di diritto privato.

Di ogni rilievo effettuato riferirà al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione al fine di espletare tutti gli accertamenti che ritiene necessari allo svolgimento della propria attività di controllo.

Al Revisore legale è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Organo di Controllo

L'Organo di controllo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e, qualora non venga decisa la composizione monocratica, si compone di 3 membri effettivi e due supplenti, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del Codice civile, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.

Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Contabilità

L'esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all'anno solare.

La Fondazione è tenuta alla formazione di un budget all'inizio dell'esercizio e di un bilancio di esercizio annuale, da approvare e depositare ai sensi di legge entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 13, comma 2-bis, D.Lgs. 117/2017, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità, scelti dal Consiglio di Amministrazione.

Gli adempimenti contabili della Fondazione sono disciplinati in apposito regolamento.

Art. 15 Regolamenti

Le modalità di funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, dei servizi e delle attività svolte sono disciplinate dai regolamenti interni già adottati, nonché da quelli che verranno ulteriormente emanati o modificati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento degli scopi istituziona-

li.

L'adozione di nuovi regolamenti o la modifica di quelli esistenti avverrà in concomitanza con l'avvio di nuovi servizi e attività, o qualora si renda necessario un adeguamento normativo o organizzativo nel corso della vita dell'Ente.

I regolamenti, unitamente al presente Statuto, costituiscono la base essenziale della vita interna della Fondazione. Essi sono portati a conoscenza dei dipendenti e dei collaboratori, in relazione alle funzioni svolte, e di chiunque ne faccia richiesta motivata da un interesse giuridicamente rilevante.

I regolamenti non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto né con le disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore.

Art. 16 Personale

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale della Fondazione, dipendente e convenzionato, sono disciplinati da apposito Regolamento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 Estinzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. Nell'eventualità che ritenesse esaurito lo scopo istituzionale, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di esperire un tentativo, nei termini di legge, di trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Qualora fosse impossibile procedere nei termini di cui al comma precedente, o se il Consiglio di Amministrazione ritenesse di estinguere la Fondazione per altri motivi indicati dall'articolo 27 del Codice Civile, delibererà l'estinzione all'unanimità e con la presenza di tutti membri, e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, ai sensi dell'articolo 27 citato e 28 del Codice Civile.

Il patrimonio sarà devoluto ad altri ETS individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18 Norma conclusiva

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano le Fondazioni, al Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) e ad altre norme di legge in materia.

Firmato:

Alberto De Marchi

Federico Tortora, Notaio (Sigillo).

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINAL-
LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N.
235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011

Firmato digitalmente da FEDERICO TORTORA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI MANTOVA:80030310207